



CITTA' DI PARABITA
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
E ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2009

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

	PAG.N.
Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 – Competenze	6
Art. 3 – Responsabilità	7
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	7

TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 6 – Denuncia delle cause di morte	8
Art. 7 – Accertamento delle cause di morte	8
Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	8
Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi	8
Art. 10 – Riscontro diagnostico	9

TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 11 - Periodo di osservazione normale o ridotto	9
Art. 12 - Periodo di osservazione cautelativo	9
Art. 13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	9
Art. 14 - Depositi di osservazione	10

TITOLO IV -DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro	10
Art. 16 - Verifica e chiusura feretri	10
Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti	11
Art. 18 - Targhetta di riconoscimento	12
Art. 19 – Fornitura gratuita di feretri	12

TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Modalità del trasporto e percorso	12
Art. 21 –Trasporti funebri	13
Art. 22 – Orario dei trasporti	13
Art. 23 – Trasferimento delle salme senza funerale	13
Art. 24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	14
Art. 25 – Riti religiosi o civili	14
Art. 26 – Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione	14
Art. 27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero	15
Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero	15
Art. 29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	15
Art. 30 – Rimessa delle autofunebri	16

TITOLO VI- CIMITERO COMUNALE

Art. 31 - Ubicazione cimitero	16
Art. 32 - Disposizioni generali – Vigilanza	16
Art. 33 - Autorizzazione per la sepoltura	16
Art. 34 - Ricevimento di salme e resti mortali	16
Art. 35 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	17
Art. 36 - Reparti speciali nel cimitero	17

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 37 – Disposizioni generali	18
Art. 38 – Piano Regolatore Cimiteriale	18

TITOLO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 39 – Sepolture	19
Art. 40 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni	19
Art. 41 - Forma e classe dei campi	19
Art. 42 - Cippi indicativi	20
Art. 43 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	20
Art. 44 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni	20
Art. 45 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili	20
Art. 46 - Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata	21
Art. 47 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	21
Art. 48 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione	21
Art. 49 – Fiori, piante e materiali ornamentali	21
Art. 50 - Scadenza della concessione – Recupero materiali	22

TITOLO IX – TUMULAZIONI

Art. 51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni	22
Art. 52 - Atto di concessione – Concessione a viventi	23
Art. 53 - Doveri dei concessionari	23
Art. 54 – Modalità di concessione	23
Art. 55 – Uso delle sepolture private	24
Art. 56 - Manutenzione	25
Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini	25
Art. 58 – Divisione	25
Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepoltura individuale	25
Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree libere	25
Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	26
Art. 62 – Subentri	26
Art. 63 – Revoca	27
Art. 64 – Decadenza	27

Art. 65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	27
Art. 66 – Estinzione	28

TITOLO X – CREMAZIONE

Art. 67 - Autorizzazione alla cremazione	28
Art. 68 - Consegna ed affidamento delle ceneri	29
Art. 69 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	30
Art. 70 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze	31

TITOLO XI - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 71 – Autopsie	31
Art. 72 – Imbalsamazioni	32
Art. 73 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	32

TITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74 – Esumazioni ed estumulazioni	32
Art. 75 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	32
Art. 76 - Personale che deve presenziare alle operazioni	33

TITOLO XIII - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 77 - Manutenzione e vigilanza	33
Art. 78 - Organizzazione del servizio cimiteriale	33
Art. 79 - Custode del cimitero	34
Art. 80 - Compiti del custode	34
Art. 81 - Tenuta dei documenti obbligatori	34
Art. 82 – Mappa	34
Art. 83 – Annotazioni in mappa	35
Art. 84 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	35
Art. 85 – Schedario dei defunti	36
Art. 86 – Scadenziario delle concessioni	36

TITOLO XIV - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 87 - Orario di apertura del cimitero	36
Art. 88 - Divieto di ingresso	36
Art. 89 – Lavori privati nel cimitero	37
Art. 90 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	37
Art. 91 – Responsabilità – deposito cauzionale	38
Art. 92 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	38
Art. 93 – Introduzione mezzi d'opera e deposito materiali	38
Art. 94 – Orario di lavoro	38
Art. 95 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	39
Art. 96 – Vigilanza	39

Art. 97 – Norme per i visitatori	39
Art. 98 – Sanzioni	40

TITOLO XV – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 99 – Funzioni – Licenza	40
Art.100 – Divieti	40

TITOLO XVI – CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Art.101 – Disposizioni generali	41
Art.102 – Destinatari	42
Art.103 – Modalità di sepoltura	42
Art.104 – Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento	43
Art.105 – Procedure-Gestione	44
Art.106 - Caratteristiche dei contenitori e delle fosse – Disseppellimento	45
Art.107 – Trasporto delle spoglie	46
Art.108 – Sistema di incenerimento	46
Art.109 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	47
Art.110 – Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche	47
Art.111 – Tenuta del registro presenze	47
Art.112 – Soppressione del cimitero	48
Art.113 – Vigilanza	48
Art.114 – Sanzioni (cimitero per animali d’affezione)	48

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.115 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	49
Art.116 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria	49
Art.117 – Cautele	49
Art.118 – Concessioni pregresse	49
Art.119 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto Concessorio	49
Art.120– Strutture per il Commiato	50
Art.121– Regolamento speciale di polizia mortuaria	50
Art.122 – Abrogazione norme precedenti	50
Art.123 – Efficacia ed entrata in vigore del Regolamento	50

Allegato A - TARIFFARIO PER I SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, della Legge Regionale 15.12.2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Viene inoltre regolamentata l'attività di sepoltura di animali di affezione e del trasporto delle spoglie animali, congruentemente ai disposti del Testo Unico delle leggi sanitarie, L.1265/34 e dell'art. 7 comma 3, della L.R.n.34/2008.

Art. 2 – Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Parabita svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'art. 1 secondo i principi generali fissati dalla legge, agli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati dall'art.46 del presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) la visita necroscopica;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5).

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella A) allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto indicato al comma precedente le tariffe previste dal presente regolamento dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.

Le tariffe saranno sottoposte ad aggiornamento ISTAT a febbraio di ogni anno.

Art.5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.6 - Denuncia delle cause di morte

E' fatto obbligo ai famigliari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).

In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.7 – Accertamento di morte

Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.

Art.8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.

Qualora sussistano i casi previsti dal comma 2 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.9 – Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete

e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.10 – Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art.11 – Periodo di osservazione normale o ridotto

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art.12 – Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14 – Depositi di osservazione - Obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, indetto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art.15 – Deposizione del cadavere nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.16 – Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art.17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.18 – Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art.19 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi sociali, sulla base di una istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza da parte del responsabile dei servizi cimiteriali. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune effettua il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura e i diritti sanitari sono a carico del Comune.

La cassa messa a disposizione del Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art. 17 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub1.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.20 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;

- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art.21 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, là dove determinato e secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

Art.22 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Il responsabile dei servizi cimiteriali stabilisce l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

Art.23 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S. L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.25 – Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Il Comune di Parabita assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.26 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla

cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art.27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.

Art.28 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

Art.29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art.30 – Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO VI CIMITERO COMUNALE

Art.31 – Ubicazione cimitero

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Parabita provvede al servizio di seppellimento con il cimitero comunale ubicato in via Po.

Art.32- Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art.33 – Autorizzazione per la sepoltura

Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.34– Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:

- a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- d) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
- e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.36 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà del defunto.

Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità parabitana, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone:

- nate a Parabita;
- i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel Comune;
- che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso.

Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art.107, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Art.35 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art.36 – Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.37 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 38.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art.38 - Piano regolatore cimiteriale

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il comune provvede a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda S.L..

Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (avelli o loculi);

- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune
- h) camera mortuaria (deposito di osservazione)
- i) locali per il personale di custodia
- j) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Nel cimitero del comune dovrà essere previsto un "giardino delle rimembranze", area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO VIII INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art.39 – Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.

Possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche, se previste dal P.R.C.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 e 78 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art.40 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.41 – Forma e classe dei campi

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di

continuità.

Art.42 – Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

Sulla lapide può essere apposto un porta foto di formato ovale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001,n.345, e , in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art.43 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati.

Art.44 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

Art.45 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art.46 – Modalità di concessione – Casi di gratuità - Durata

Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa indicata nell'allegato A) al presente Regolamento.

L'inumazione comune è gratuita solo per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Parabita o siano decedute nel Comune di Parabita.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

La situazione di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso.

Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.47 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e dell'art.17 del presente Regolamento.

Art.48 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle case con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.49 – Fiori, piante e materiali ornamentali

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i

rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

In caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.

Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art.50 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO IX TUMULAZIONI

Art.51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

La durata della relativa concessione è fissata in anni 99

b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie.

La durata della relativa concessione è fissata in anni 99.

c) loculi per tumulazione individuale.

La durata della concessione è fissata in anni 20.

Una volta scadute, le concessioni non possono essere rinnovate.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Per i loculi concessi a persone viventi è consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

In tal caso verrà corrisposta una quota di rinnovo calcolata secondala seguente formula: costo della concessione, diviso per la durata della concessione stessa, moltiplicato per il numero di anni necessari.

Art.52 – Atto di concessione – Concessione a viventi

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente di cui all'allegato A) al presente Regolamento

b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

E' consentita la concessione a viventi di loculi esclusivamente alle persone del coniuge superstite e del genitore del figlio defunto che abbiano compiuto 60 anni di età, previo pagamento di una maggiorazione del 30% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

Ove possibile, il loculo concesso sarà quello adiacente a quello del coniuge o del figlio defunto.

In casi del tutto eccezionali (es. persone sole, prive di parenti ed in cagionevole stato di salute) il responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare, dietro presentazione di motivata richiesta, la concessione in vita di loculi in deroga a quanto previsto dal comma 4.

La concessione di loculi a persone viventi verrà comunque sospesa quando la disponibilità dei medesimi sia ridotta a n. 25.

Non è consentita la proroga di concessioni ventennali di loculi intestati a persona ancora vivente al momento della scadenza. Detto loculo potrà essere concesso alla stessa persona previa stipula di nuova concessione ventennale.

Art.53 – Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe (cappelle) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari.

Art.54 – Modalità di concessione

La concessione dei loculi od ossari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili,

osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso.

E' consentita la deroga a quanto disposto al primo comma unicamente quando trattasi di tumulazione nei loculi sopra o sottostanti a quello occupato, intendendosi anche non immediatamente sopra o sottostanti quello occupato, di salme di un parente o di un affine entro il 2° grado.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Art.55 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le salme del concessionario originario dell'area che ha costruito la tomba e quella del suo coniuge non possono essere rimosse fino a quando esiste la tomba stessa né è ammessa la raccolta dei loro resti in celletta ossario, fatta eccezione nel caso che la famiglia costruisca una nuova tomba ove possano essere degnamente sistemate.

Ai fini del diritto d'uso della tomba di famiglia, dovrà essere sempre e comunque lasciata la disponibilità di un loculo da riservarsi al coniuge del concessionario originario.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti ventesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 20 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà

rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 20/mi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art.56 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza, interviene il comune addebitando le spese al concessionario.

Art.57 – Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni a cappella di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 58 – Divisione

Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

Art.59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepoltura individuale

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la somma a suo tempo versata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.60 – Rinuncia a concessione di aree libere

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art.51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il responsabile dei servizi cimiteriali, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art.62 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.63 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.64 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art.65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art.66 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO X CREMAZIONE

Art.67 – Autorizzazione alla cremazione

Il Comune di Parabita non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuata da medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai

sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata dagli aventi causa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza questi lo comunica immediatamente all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso anche per via postale, telefax o telematica;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dietro esibizione del certificato del medico curante o del necroscopo che escluda sospetto di reato. In caso di morte sospetta o improvvisa l'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'esibizione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo le modalità definiti dal direttore generale competente.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse della famiglia, l'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

La tariffa massima per la cremazione di un cadavere è pari ad € 413,60 (aggiornato all'indice ISTAT risultante a novembre 2004).

La tariffa massima è ridotta dell'80%, 75% e 70% nei casi previsti dall'art.3 del decreto del Ministero dell'Interno 1° luglio 2002.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

Art.68 – Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposite nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.

Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui

all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 7 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e una da chi prende in consegna l'urna.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata nel cimitero un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

Tali targhe potranno essere apposte sui muri perimetrali del cimitero od in appositi spazi se predisposti e non potranno avere dimensioni superiori a cm. 25 x 30 con spessore di cm. 1,5, per ogni testimonianza di defunto e non potranno contenere elementi sporgenti (come ad esempio i portafiori).

Art.69 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze(se previsto).

Art.70 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

TITOLO XI AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art.71 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per l' eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.72 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.73 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

TITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.74 – Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato.

I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dal sindaco con apposita ordinanza.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite a cimitero chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sui cancelli di ingresso del cimitero comunale degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 75 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, prima della scadenza di cui all'art.74 del presente regolamento, si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria
- b) per trasporto in altra sepoltura
- c) per cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quale il personale addetto alle operazioni, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.76– Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico –sanitaria..

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi previsti dall'art.46 del presente regolamento. Le tariffe sono quelle indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

TITOLO XIII SERVIZI CIMITERIALI

Art.77– Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del supporto del Corpo di polizia Municipale, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Art.78– Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio Servizi Cimiteriali;
- b) per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.), l'Ufficio Tecnico Comunale;

Art.79– Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art.80 Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art.81–Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.8 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.8, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art.82 – Mappa

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art.83 – Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.84–Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale di servizio presso il cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- e) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f) segnalare al comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- g) curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
- h) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- i) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- j) eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- k) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- l) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- m) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario

- comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
- n) consegnare al comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
 - o) osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento.

Art.85 – Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.

Art.86 – Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle esumazioni ed estumulazioni in scadenza.

TITOLO XIV NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art.87 – Orario di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.88–Divieto di ingresso

- E' vietato l'ingresso:
- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

Art.89-Lavori privati nei cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quant'altro, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Il rilascio del permesso di costruire nell'area cimiteriale è competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente.

Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi 1° e 2° del presente articolo.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Art. 91 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 92 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al comune il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 93 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 q.li previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal responsabile del servizio.

Art. 94 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.

Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 96 - Vigilanza

Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e con il responsabile dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al responsabile dei servizi cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 93.

Art.97- Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- o) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale;

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.98 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt.338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

TITOLO XV IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.99 – Funzioni –Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art.100 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XVI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 101 - Disposizioni generali

I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, senza scopo di lucro, che da Enti pubblici.

La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:

- a) dal comune, sulla base dello strumento urbanistico vigente e del piano regolatore cimiteriale.
- b) dall'AUSL sulla base degli aspetti igienico - sanitari, e veterinari

L'ubicazione dei cimiteri di animali deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex legge R.D. 1265/1934.

I Cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati anche in aderenza con le strutture cimiteriali comunali e/o private. Tali strutture, sono ubicate in deroga alla vigente normativa sulle distanze cimiteriali, di cui art. 338 del T.U.II.ss R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., in seguito a specifico parere richiesto e rilasciato dalla competente AUSL.

Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito l'interramento delle spoglie animali o delle ceneri ovvero la dispersione di queste ultime ma non la tumulazione.

Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati e successivamente non destinate a interramento in cimiteri per animali d'affezione.

Possono essere conferite alla struttura:

- a) *le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Parabita,*
- b) *le spoglie di animali deceduti a Parabita di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune di Parabita;*

Per il trasporto di spoglie animali è richiesta certificazione medica veterinaria solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie per l'interramento sono di norma non oltre cm 150 di lunghezza e non oltre Kg 100 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso l'autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL; a tal riguardo si rimanda al successivo Articolo 102.

Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 6.

L'accesso di animali vivi all'interno del cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria; gli animali non potranno comunque essere lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione.

Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo parametri stabiliti dal comune, i seguenti servizi:

- a) *trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;*
- b) *confezionamento dei contenitori per le spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali;*

- c) confezionamento dei contenitori resti ossei o ceneri;
- d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- e) seppellimento per interramento di ceneri;
- f) dispersione in area apposita delle ceneri;
- g) autorizzazione alla eventuale apposizione dei cippi sulle fosse di sepoltura o cippi alla memoria;
- h) disseppellimento delle carcasse animali di cui ai precedenti punti d) ed e);
- i) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati (resti ossei);
- j) affitto, cessione in uso a tempo determinato, concessione a tempo determinato di area del cimitero per animali d'affezione, di dimensioni come previste al successivo Articolo 103 , per la sola sepoltura delle spoglie animali e l'eventuale collocazione di cippo come successivamente disciplinato, per un periodo minimo di anni 5 o anni 10, secondo la taglia dell'animale da seppellire; tale titolo potrà essere rinnovato di ulteriori 5 anni se precisato sul contratto/convenzione e tale proroga potrà essere richiesta/applicata fino ad un massimo di tre volte (massimo di 3 proroghe). Al termine del periodo di sepoltura sottoscritto dall'avente titolo, o affittuario o concessionario, si procederà al disseppellimento d'ufficio, con la raccolta e l'incenerimento dei resti ossei o resti mortali presso un impianto autorizzato e convenzionato (ovvero proprio impianto di incenerimento se esistente), con smaltimento delle ceneri come previsto dalla legge per tale rifiuto ovvero per interramento indistinto in un campo apposito del cimitero per animali, quando incenerite in proprio impianto.

Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati deceduti a seguito di malattie infettive diffuse dagli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ed s.m.i.) ed al Regolamento comunale d'Igiene vigente.

Articolo 102 - Destinatari

Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate, sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come "animali di affezione o di compagnia", ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4) ed s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci ornamentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d'affezione, purché di peso non superiore a Kg. 100 e dimensione massima non superiore a mt. 1.50, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo, ovvero infettive di particolare rilevanza per gli animali.

Classificazione della taglia dell'animale d'affezione ai sensi e per le necessità di quanto normato nel presente Regolamento:

- a) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "**piccolissima**" quando il peso non sia superiore a Kg. 1,2;
- b) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "**piccola**" quando il peso non sia superiore a Kg. 3;
- c) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "**medio-piccola**" quando il peso non sia superiore a Kg. 50;
- d) La spoglia animale è qualificata "**grande**" quando di peso superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.

In seguito ad istanza da prodursi al comune, potranno essere sepolti anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli; la Giunta Comunale, acquisiti i pareri che saranno ritenuti necessari per tale particolare operazione di interramento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e condizioni del caso.

Articolo 103 - Modalità di sepoltura

Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito:

- a) *l'interramento delle spoglie,*
- b) *l'interramento anche delle ceneri quando trattate in impianti di incenerimento autorizzati,*
- c) *la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.*

La dispersione in natura delle ceneri di animali d'affezione potrà avvenire all'interno del territorio comunale di Parabita solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura di cui all'Articolo 107 ed assenso del proprietario dei terreni, purchè avvenga in siti distanti sempre ed almeno mt. 100 da abitazioni, stalle, magazzini, opifici, impianti di allevamento bestiame, opifici, ecc. se isolati, ovvero dai centri abitati.

La dispersione può essere fatta anche in torrenti o fiumi, sempre che sia autorizzata ed avvenga in luoghi distanti almeno mt. 100 da fabbricati quando isolati ovvero dai centri abitati.

Le cassette o scatole contenenti le ceneri di animali di affezione possono essere conservate dal proprietario dell'animale nella propria abitazione.

Articolo 104 - Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento

Il cimitero per animali d'affezione deve essere localizzato in modo che sia isolato dal centro abitato mediante una zona di rispetto libera da qualsiasi manufatto. Tale fascia ha dimensione minime di mt. 50 dal recinto perimetrale che delimita il cimitero per animali e massimo di m. 200. Nella fascia di rispetto vige vincolo di inedificabilità assoluto oltre che divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati.

I pozzi esistenti o realizzabili, se destinati al solo uso di irrigazione agricola, dovranno distare almeno mt. 30 dal cinto cimiteriale; si dovrà dimostrare, mediante idonea relazione idrogeologica, la non interferenza dell'impianto cimiteriale con tali pozzi.- Per la realizzazione di nuovi pozzi per uso non potabile dovrà essere prevista idonea relazione idrogeologica che dimostri la non interferenza dei medesimi con l'impianto cimiteriale.

Quando tali impianti cimiteriali non fossero realizzati a ridosso di cimiteri per umani esistenti, le aree esterne al cinto cimiteriale, devono essere destinate ed organizzate, in parte a parcheggio ed in parte a verde pubblico a servizio del cimitero stesso.

I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato almeno dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- a) *relazione idrogeologica della località, composizione chimico-fisica del terreno, profondità e direzione della falda, ecc.;*
- b) *relazione tecnico-sanitaria che rechi:*
 - 1°. *Descrizione della località, ubicazione, orografia, estensione dell'area, ecc.;*
 - 2°. *Compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;*
 - 3°. *Indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;*
 - 4°. *Ubicazione ed organizzazione dei servizi (la dotazione minima di servizi igienici è, fino a mq. 3.000 di Su cimiteriale, nr. 1 servizio igienico per l'utenza, accessibile ai disabili, completo di antibagno ed inoltre devono essere previsti attigui locali ad uso ufficio e deposito attrezzi, questi ultimi di sup. netta minima complessiva di mq.21);*

5°. *Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle Leggi D.M. 14/06/ n. 236 e del D.P.R. 24/07/1996 n. 503, nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura;*

6°. *Indicazione dell'ubicazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti, ai fini della tutela della zona di rispetto;*

c) *osservanza alla normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici come quello elettrico, ecc.,*

d) *parere igienico sanitario espresso dalla competente AUSL e del relativo Servizio Veterinario.*

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro con un muro perimetrale o altra tipologia di recinzione, anche metallica, purché, se non opaca, per la maggior parte adeguatamente schermata da una cortina di verde (arbusti, alberature, rampicanti idonei). La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile corrente.

Nel caso in cui il cimitero per animali venisse realizzato attiguo e confinante con il cimitero comunale, i servizi igienici per i fruitori ed i servizi per gli addetti, potranno essere realizzati in una struttura comune ai due impianti, ovvero potranno essere gli stessi purché dimensionati per l'ulteriore impiego e comunque come sarà meglio indicato dai competenti uffici comunali e dell'AUSL. Tra le due tipologie di cimitero deve essere realizzata una recinzione (recinzione interna quando contigui) di separazione con muretto o anche recinzione metallica, provvista di cancello. Tale recinzione dovrà avere altezza massima, dal piano di campagna posto a quota planimetrica più alta, di mt. 1,50.

Il terreno del cimitero avrà profili conformati in modo idoneo a favorire lo scolo delle acque pluviali e deve essere dotato di canali o cunette o caditoie e condotte o drenaggi, utili alla captazione dell'eccesso di acque meteoriche e quindi per il loro pronto smaltimento, realizzato in modo tale che non sia determinata un'eccessiva privazione dell'umidità dal terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie animali.

I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica che dovrà al massimo della sua escursione stagionale essere posta a mt. 2,50 dal piano medio di campagna del cimitero.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 1,50 o capace di essere reso tale, con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità al favorire la mineralizzazione delle spoglie.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate anche con riporto di terreni estranei oppure per miscelazione del terreno esistente con sabbie ed inerti in composizione mista di idonea granulometria secondo le specifiche dettate da apposita indagine geologica (pedologica) dei terreni.

Articolo 105 - Procedure – Gestione

I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere specifica autorizzazione al Comune di Parabita che verrà rilasciata sentiti i pareri dell'AUSL competente per territorio e del relativo servizio veterinario.

Il contratto di affidamento di gestione di un cimitero per animali di affezione anche se privato è soggetto a convenzione con il comune che disciplina:

a) *la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente Regolamento;*

b) *il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;*

- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i.;
- f) il rapporto informativo nei riguardi del comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;
- g) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione dello strumento urbanistico.
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi eventualmente affidati;
- i) inoltre prevede le modalità d'informazione preventiva del comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
- j) l'onere delle utenze;
- k) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio e delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente.

Ulteriori competenze del gestore sono definite dal comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

Articolo 106 - Caratteristiche dei contenitori e delle fosse – Disseppellimento

Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile (come cartone o plastica biodegradabile) atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico che l'eszalazioni moleste durante il trasporto, inoltre dovrà favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse; all'esterno dovrà essere:

a) posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interramento della carcassa; per gli animali provvisti di tatuaggio o microchip dovrà essere riportato anche il relativo numero.

Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale devono essere raccolte in apposita scatola o cassetta in alluminio ovvero in legno (quest'ultima è la condizione unica nel caso sia richiesto l'interramento) di materiale resistente; all'esterno dovrà essere posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale per incisione riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interramento del contenitore delle ceneri.

Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità di:

- a) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.15/0.20 per animali di taglia "piccolissima" il cui interramento avverrà dopo aver collocato la carcassa animale in un apposito sacchetto biodegradabile in carta, cartone o plastica;
- b) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.50 per animali di taglia "piccola" ovvero per l'interramento di scatole, cassette o contenitori di ceneri;
- c) mt 1.00 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 0.50 di larghezza e mt. 1.00 di lunghezza, per gli animali di taglia "medio-piccola";

d) mt. 1.50 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 1.00 di larghezza e mt. 1,50 di lunghezza, per gli animali di taglia "grande";

e) le dimensioni delle fosse per animali di taglia superiore saranno di dimensioni adeguate alle spoglie da interrare e comunque poste ad una profondità di almeno mt. 1.80 dal piano medio di campagna.

Dopo che vi sia stato deposto l'animale, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa/contenitore e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

I passaggi tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa e tra fossa e bordi o vialetti distributivi.

Il disseppellimento delle spoglie e' consentito:

a) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'interramento quando per animali di taglia "piccolissima", "piccola" e/o "medio-piccola";

b) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni dall'interramento quando per animali di taglia "grande" e/o "particolari" e/o "contenitori di cineri";

Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi.

I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con apposita Ordinanza del Sindaco sentito il parere consultivo della competente AUSL.

Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e delle ossa; le ceneri saranno interrate o disperse in apposite zone del cimitero, avendo cura di non concentrare più di 10 Kg. di ceneri per fossa, ovvero potranno essere conferite come rifiuto al gestore della raccolta dei rifiuti in area comunale.

Per soddisfare le richieste di cittadini che non chiedono una sepoltura personalizzata ma semplicemente di liberarsi delle spoglie, il cimitero, per provvedere allo smaltimento, dovrà essere dotato di una "fossa comune" in cui interrare gli animali conferiti e/o dotarsi di una sistema di incenerimento conforme alle normative in materia.

Articolo 107 - Trasporto delle spoglie

Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione deve rispettare gli adempimenti e tutti gli altri aspetti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario, che costituisce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali qualora prevista dalle normative o regolamenti veterinari in vigore.

Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 1 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.

Articolo 108 - Sistema di incenerimento

L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE; detto impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.12 del Regolamento CE 1774/2002 e rispettare le condizioni previste all'Allegato IV dello stesso come modificato dal Regolamento CE 808/03.

Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali

e i resti mineralizzati.

Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, con chiusura a tenuta, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali.

Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno di cimiteri per animali d'affezione. Inoltre le stesse possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza che ciò possa dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Articolo 109 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 e s.m.i. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

Articolo 110 - Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche

Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n° 1774/2002; si richiamano inoltre il Testo Unico n° 1265/34, il Regolamento Comunale di Igiene vigente.

Articolo 111 - Tenuta del registro presenze

Il gestore del cimitero per animali d'affezione e' tenuto a compilare apposito "registro", su supporto informatico in cui sono annotati tipo di animale e taglia, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, data di seppellimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione (anagrafe e gestione magazzino); tali annotazioni dovranno essere svolte sia su carta che in forma informatizzata dovrà essere vidimato preventivamente dal Servizio veterinario del A.S.L. ed essere conforme anche a quanto previsto Regolamento CE n° 1774/2002.

Il "registro" è tenuto negli uffici del gestore del cimitero. Su tale registro vanno annotati tutti gli ingressi, uscite e spostamenti dei resti animali. Tali dati dovranno essere almeno settimanalmente inseriti nell'archivio informatizzato ed al 31/01 di ogni anno dovrà essere stampata copia aggiornata del registro stesso contenente tutti i dati di archivio, movimentazioni, spostamenti, riduzioni, entrate-uscite dell'anno precedente. Tali copie saranno consegnate a:

- 1 copia al comune,
- 1 copia a disposizione del custode ed utenza del cimitero.

Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.

Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, e l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;*
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;*
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;*
- e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;*
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero*

Ogni fossa nei campi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione, tale targhetta avrà le dimensioni minime di cm. 50 x 35 quando fornita dalla Gestione cimiteriale sarà uguale per tutti i tipi di seppellimenti.

A richiesta dei proprietari dell'animale sepolto potranno essere collocati cippi sostitutivi della "targhetta" di cui al comma precedente purché riportanti i dati necessari.

L'organizzazione dei campi delle sepolture dovrà avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree dovranno essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili.

L'accessibilità dovrà essere anche garantita per le parti comuni quali uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale, percorsi principali e zone ombrose di riposo e sosta).

Articolo 112 - Soppressione del cimitero

La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "piccolissima", "piccola" o "medio-piccola" taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "grossa" taglia.

Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

Articolo 113 - Vigilanza

La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'A.USL territorialmente competente.

Articolo 114 - Sanzioni (cimitero per animali d'affezione)

Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, edilizia, igiene, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate come nei disposti del precedente art. 98.

Successive e/o reiterate violazioni comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione di gestione o tenuta del cimitero (sospensione mai inferiore a tre mesi e/o chiusura dell'attività). Nel caso di provvedimento di chiusura dell'attività, l'eventuale fidejussione se prevista in convenzione tra comune e proprietario/gestore del cimitero, verrà incamerata dal comune.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art.115 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il responsabile dei servizi cimiteriali, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art.116 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.117 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Il comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

Art.118 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.119 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto

dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art.120- Strutture per il Commiato

Il Comune intende promuovere la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato, il cui utilizzo verrà disciplinato con provvedimento della Giunta Comunale.

La struttura del commiato è luogo interconfessionale, aperto verso l'espressione di ogni pensiero religioso. E' il luogo nel quale viene lasciata la libertà di scelta sul tipo di cerimonia e dei simboli e dei paramenti che, all'occorrenza, si vorranno utilizzare per lo svolgimento della cerimonia stessa con la finalità principale che tali simbologie onorino le scelte espresse in vita dal defunto.

La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art.121- Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni comunali, regionali, e statali applicabili in materia.

Art.122- Abrogazione norme precedenti

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art.123- Efficacia ed entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

TARIFFARIO PER I SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

PARTE PRIMA - SERVIZI CIMITERIALI

Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti o di individuazione di separate quote, di rinuncia personale al diritto di sepoltura, di regolamentazione dei rapporti interni tra i concessionari, di aggiornamento intestazione	€ 80,00
Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di salme, resti mortali, ceneri e relativo rinnovo	€ 50,00
Posa di lapidi, croci o cippi	€35,00
Posa di busti, bassorilievi, sculture e copritomba su fossa singola ad inumazione	€75,00
Rimborso consumi per : energia elettrica al giorno	€7,00
acqua, con allacciamento all'impianto, al giorno	€5,00
Tumulazione loculi 1 – 2 - 3 fila	€80,00
Tumulazione loculi 4 - 5 – 6 fila	€110,00
Inumazione in campo comune	€70,00
Esumazione ordinaria	€200,00
Esumazione straordinaria a richiesta di privati	€300,00
Muratura resti mortali/ceneri in ossario, cinerario	€70,00
Muratura resti mortali/ceneri in loculo	€100,00
Muratura resti mortali/ceneri in sepolcreto o cappella privata	€ 200,00
Estumulazione resti mortali/ceneri da ossario o cinerario	€120,00
Estumulazione resti mortali/ceneri da loculo, sepolcreto o cappella privata	€120,00
Muratura loculo vuoto 1 – 2 - 3 fila	€30,00
Muratura loculo vuoto 4 – 5 – 6 fila	€50,00
Estumulazione ordinaria salma da corrispondere anche in caso di salma non mineralizzata	€200,00
Estumulazione straordinaria salma – traslazione a richiesta di privati	€400,00
Fornitura cassetta di zinco e saldatura	€50,00
Traslazione salma in altro manufatto	€100,00
Occupazione di suolo cimiteriale per eseguire opere edili di una certa importanza, come costruzione e ristrutturazione di tombe. Al giorno e per mq.	€0,50
Assistenza per autopsia a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	€30,00
Assistenza per chiusura feretri a domicilio per trasporto salma fuori comune	€15,00
Dispersione ceneri in apposita area cimiteriale	€70,00

PARTE SECONDA – CONCESSIONI CIMITERIALI (escluse imposta di bollo e spese contrattuali)

Loculo individuale per 20 anni 1- 2- 3- fila	€400,00 (€20,00 x anno)
Loculo individuale per 20 anni 4 - 5 – 6 fila	€340,00 (€17,00 x anno)
Cellette ossario od urne cinerarie per 99 anni	€200,00 (€2,02 x anno)
Area per la costruzione di sepolture private per anni 99 al mq.	€190,00